



**STUDIO LEGALE RIGHI**  
**Proc. Avv. Sergio Righi**  
**Proc. Avv. Simonetta Righi**  
 Via P. Boselli 7/A - tel. 019-822625  
 17100 SAVONA

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME**  
**DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI SAVONA**  
**SEZIONE LAVORO**

ORIGINALE

in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente

N. 384/11 Sent.  
 N. 3574 Cron.  
 N. 228/11 R.G.  
 PUBBL. 6/12/11

**SENTENZA**

(art. 429 c.p.c.)

definitiva nella causa iscritta al n. 228/2011 R.G.A.C. promossa da:

Oggetto:

Ricorrente

ALIAS CANTONASU

contro

INTEGRA DI ASSICURAZIONE

**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**

DISMAGGIOLA

Resistente

PUBB. 6/12/11

**PREMESSO**

- che con ricorso depositato in Cancelleria , quale tutrice del minore , conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, l'INPS indicando di aver proposto in data 16.3.2010 ricorso in sede amministrativa ai fini del riconoscimento del beneficio dell'indennità di frequenza per il figlio minore e che questi era stato sottoposto in data 5.10.2010 dalla Unità Operativa Complessa di Savona a visita medica collegiale all'esito della quale non era stato ritenuto invalido, senza riconoscimento del diritto al beneficio richiesto; lamentava, allora, l'erroneità delle valutazioni mediche intervenute ed indicava la sussistenza delle condizioni necessarie per il riconoscimento dell'invocata indennità, chiedendo, quindi, l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'indennità di frequenza;
- che si costituiva l'INPS, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda per difetto dei relativi presupposti ed eccependo, altresì, l'intervenuta decadenza dalla domanda;



- che, licenziata C.T.U medico legale, la causa veniva, quindi, discussa e decisa all'odierna udienza con contestuale lettura della motivazione;

### OSSERVA

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

In via preliminare è destituita di fondamento l'eccezione sollevata dall'INPS di decadenza ex art. 42 comma 3 del D.L. n. 269.2003: detta norma prevede che "(...) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa": nel caso specifico va rilevato come l'atto introduttivo dinanzi all'A.G.O. sia stato presentato in data 15.2.2011 e, quindi, posto che il ricorrente è stato sottoposto a visita medica in data 5.10.2010 il cui esito gli è stato comunicato solo in data 20.10.2010, entro il termine semestrale di decadenza.

Nel merito, il consulente tecnico di ufficio, dr. Fulvio Borghini ha concluso la sua relazione peritale affermando che le patologie da cui è affetto il minore (disturbo misto delle abilità scolastiche, dislessia, disgrafia, discalculia) determinano, in oggi, una situazione di persistente difficoltà a svolgere i compiti propri dell'età.

Il C.T.U. ha aggiunto che detta situazione risulta essere tale dalla domanda in sede amministrativa.

Tali conclusioni che traggono origine da una meditata valutazione di elementi anamnestici e clinici e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali; esse, pertanto, sono pienamente convincenti e devono, dunque, porsi a fondamento della decisione di accoglimento del ricorso.

Va, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio dell'indennità di frequenza con decorrenza dalla data del 1.3.2010 e l'INPS va condannato all'erogazione del relativo trattamento economico nella misura di legge, oltre interessi al tasso legale nonché l'eventuale maggior danno in misura pari alla differenza tra la rivalutazione monetaria secondo gli



2



indici Istat con decorrenza dal 121' giorno dalla presentazione della domanda in sede amministrativa.

L'esito della lite giustifica altresì la condanna dell'INPS alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo; parimenti gli oneri di C.T.U. nella misura già liquidata in corso di causa, vanno posti a carico dell'INPS.

Gli oneri di C.T.U. nella misura già liquidata in corso di causa, vanno, invece, posti a carico dell'INPS.



**P.Q.M.**

*"definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:*

a) *dichiara il diritto di \_\_\_\_\_, quale tutrice del minore*

*di percepire l'indennità di frequenza con decorrenza dal 1.3.2010 e per l'effetto condanna l'INPS all'erogazione del relativo trattamento economico nella misura di legge, oltre interessi al tasso legale nonché l'eventuale maggior danno in misura pari alla differenza tra la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed il tasso legale sui ratei arretrati con decorrenza dal 121' giorno dalla presentazione della domanda in sede amministrativa;*

b) *condanna l'INPS al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente, spese che liquida in complessivi € 1.325,00 di cui € 25,00 per esposti, € 650,00 per diritti, € 650,00 per onorari, oltre spese generali 12,5%, oltre I.V.A. e C.P.A con distrazione a favore dell'avv. \_\_\_\_\_ dichiaratosi anticipatario;*

c) *pone definitivamente a carico del resistente le spese di C.T.U., così come provvisoriamente liquidate in corso di causa.*

*(così deciso in Savona il 6/12/2011)*

IL GIUDICE DEL LAVORO  
IL GIUDICE  
Dott. Luca FADDA

SI DA' ATTO DEL DEPOSITO E DELLA COMUNICAZIONE IN CANCELLERIA  
DELLA PRESENTE SENTENZA EMESSA A VERBALE.

SAVONA, 6/12/11

IL CANCELLIERE  
Mariangela MODAFFARI